



Allegato al verbale di assemblea straordinaria di modifica dello statuto del 25/11/2018

La modifica dello statuto avviene per adeguarlo ai dettami della riforma degli Enti del Terzo Settore con D.l.g.s. 117/2017 del 03/07/2017 che rende necessaria la modifica dello statuto, in essere del 25/11/2003, modificato dall'assemblea del 3 febbraio 2008 e registrato a Desio (MB) il 07/02/2008 al num. 683 mod. 3, e per la modifica della denominazione sociale da 'Amici di Silvana Onlus' a 'Amici di Silvana ODV'.

STATUTO

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. È costituita con Sede in Cernusco Lombardone l'Organizzazione di Volontariato denominata " Amici di Silvana ODV" – CF 94022050135 in conformità al dettato del D.Lgs. 117/17, della L.R. 01/2008 Cap. II e nel rispetto del Codice Civile. Tale associazione è stata costituita allo scopo di ricordare Silvana Giussani, avendone condiviso il desiderio di universalità, i valori di pace e uguaglianza che caratterizzavano il suo stile di vita.

L'Associazione potrà variare la propria sede legale senza dover modificare il presente statuto, fatti salvi gli obblighi di comunicazione agli uffici competenti.

Art. 2. L' Associazione "Amici di Silvana ODV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira a principi di democraticità, non ha scopo di lucro e persegue, nell'ambito territoriale locale esclusivamente finalità solidaristiche e civiche.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione è stata fondata per continuare quanto da Silvana iniziato in campo sociale e missionario, per la promozione della persona umana, con particolare attenzione ai bambini; L'associazione si propone di perseguire le seguenti finalità in favore di terzi:

- promuovere la difesa della dignità della persona umana sul territorio nazionale ed internazionale, nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari;
- progettare interventi di tipo sociale, individuale o di supporto ad attività già esistenti, promosse da soggetti singoli, altre associazioni o organismi riconosciuti;
- supportare e sostenere i volontari in tutte le fasi dei vari progetti.

Art. 4. L'Associazione opera primariamente nella Repubblica Democratica del Congo con interventi di carattere sociale e con il sostegno a progetti di scolarizzazione per soggetti svantaggiati e a progetti di avviamento al lavoro di giovani. L'Associazione realizza i propri scopi esercitando in via esclusiva o principale una o più attività di Interesse generale, di cui all'art. 5 - comma 1 del D. Lgs. 117/17:

- Lettera l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Lettera n) - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- Lettera u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

Amici di Silvana - Onlus
Via Vittorio Emanuele II, 2
23870 Cernusco Lombardone - LC
C.F. 94022050135

Amici di Silvana
Amici di Silvana

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e condividendo gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

Art. 7. I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- Soci fondatori
- Soci volontari

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendo l'atto costitutivo;

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. In questo caso l'aspirante socio entro 30 (trenta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 30 (trenta) giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti; svolgere la propria attività in favore della comunità senza fini di lucro diretti e indiretti, ed esclusivamente per scopi di solidarietà.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel caso di mancato pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea, che delibera con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Amici di Silvana - Onlus

Via Vittorio Emanuele II, 2

23870 Cernusco Lombardone - LG

C.F. 94022050135

Luigi Citterio
Luigi Citterio

Qualità di volontario

Art. 12 La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite; i componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo rimborso delle spese sostenute in relazione alla loro carica, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca: almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico consuntivo/bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione ed il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

La convocazione va fatta con avviso da inviare mediante comunicazione scritta, cartacea o elettronica, almeno otto giorni prima della data di convocazione e contestuale avviso affisso presso la sede sociale a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 15. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di 2 (due) deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 17. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla nomina, ed eventualmente revoca, dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il numero dei componenti;
- determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei consiglieri;
- decide sulla decadenza dei soci ai sensi dell'art. 11;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 19. L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto; sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Amici di Silvana - Onlus

Via Vittorio Emanuele II, 2

23870 Cernusco Lombardone - LC

C.F. 94022050175

Amministratore Amaro Citterio

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Consiglio Direttivo

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a sette membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l'art. 2382 del Codice Civile sulle cause di ineleggibilità e decadenza.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo comunicazione elettronica almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è investito del più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: opera in attuazione degli indirizzi generali per la realizzazione del programma di attività attraverso atti esecutivi che non siano riservati per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci, alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente e lo revoca;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente e lo revoca;
- nomina il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 10.

Art. 23. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 24. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo, e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno 10 giorni prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo consiglio direttivo.

È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Amici di Silvana - Onlus

Via Vittorio Emanuele II, 2

23870 Cernusco Lombardone - LC

C.F. 94022050135

Amico Citterio
Quarantini

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Vicepresidente svolge, per assenza, impedimento o cessazione del Presidente, tutte le funzioni del Presidente, previa convocazione del Consiglio direttivo per l'approvazione della relativa delibera di conferimento dell'incarico di Presidente temporaneo

Il Tesoriere

Art. 25. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di trattenuta, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 26. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 27. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 28. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 29. Il patrimonio sociale è costituito da: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Amici di Silvana - Onlus

Via Vittorio Emanuele II, 2

23870 Cernusco Lombardone - LC

C.F. 94022050135

Amministratore

Segretario

Art. 30. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Personale retribuito

ART. 31. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 32. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 19 del presente statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Amici di Silvana - Onlus

Via Vittorio Emanuele II, 2

23870 Cernusco Lombardone - LC

C.F. 94022050135

Cernusco Lombardone - 25 novembre 2018

Presidente Gianfranco Giussani

Segretario Armando Citterio



